



COMUNE DI SALERNO
SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA/VERIFICA
ASSOGGETTABILITA' A VAS - PROPOSTA DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA ED EDILIZIA
DEL CONTENITORE STORICO STADIO VESTUTI"

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

L'Autorità Competente per la VAS

Visto

- il D.Lgs 152/06 recante "Norme in materia Ambientale" - Parte Seconda così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 4/2008 e D.lgs. 128/2010;

Visto

- il DPGR Campania n. 17/2009 con cui è stato emanato il Regolamento "Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania (Parte seconda del D.Lgs. 152/06);

Vista

- la DGR n. 203/2010 con cui sono stati approvati gli "Indirizzi Operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania;

Visto

- l'art. 2, c. 3 del Regolamento Regionale n. 5/2011 di attuazione per il Governo del Territorio che individua la Regione ed i Comuni quali Autorità Competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti, nonché, per i piani di Settore dei relativi territori ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;

Visto

Via Settimio Mobilio,52



- l'art. 2, c. 7 del Regolamento Regionale n. 5/2011 di attuazione per il Governo del Territorio che individua nell'Amministrazione Comunale l'Autorità Competente per l'espressione del parere motivato di VAS di cui all'art. 15 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;

Viste

- la nota del Comune di Salerno prot. n. 37712 del 29/02/2012 – Rif. UdP n. 113 che individua quale Autorità Competente il Settore Ambiente e Mobilità Urbana nella figura del Direttore ing. Luca Caselli;
- la nota del 02/09/2014 dello Staff Sindaco con la quale si invitava lo scrivente Settore a partecipare alla riunione di avvio della “fase di contraddittorio” in merito alla proposta di intervento in oggetto così come stabilito nel verbale di CdS con il “proponente” sugli argomenti e temi di approfondimento progettuali, richieste di chiarimento ed osservazioni formulate dai diversi soggetti interessati;

Considerato

- che con la nota su citata si chiedeva, altresì, allo scrivente Settore di dare avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii

Visti

- l'art. 6, c. 3 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento”.*
- l'art. 12 c. 6 - D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. *“La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o*

Via Settimio Mobilio,52



programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”.

che disciplinano i criteri di assoggettabilità alla procedura di VAS e/o di “screening”;

Tenuto conto

- che Il Piano Urbanistico Comunale – PUC approvato con D.P.G.P. n. 147/2006, pubblicato sul BURC n. 2 del 08/01/2007 e vigente dal 24/01/2007 è stato sottoposto a procedura di Vas con esito favorevole;
- che con Delibera di C.C. n. 2/2013 è stata approvata la Variante Parziale al PUC anch'essa sottoposta con esito favorevole alla procedura di Vas;
- che le procedure di VAS già espletate contemplano una visione complessiva e generale della valutazione delle conseguenze ambientali dello strumento urbanistico sull'intero territorio comunale comprendendo anche gli aspetti specifici che la valutazione mirata al singolo intervento in progetto ha messo in evidenza;
- che la proposta progettuale non evidenzia potenziali fattori di perturbazione ambientale tali da indurre situazioni di attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale che non siano stati valutati su scala urbanistica più ampia, quale quella a cui la procedura di Valutazione Ambientale Strategica applicata al PUC ed alla sua Variante Parziale è stata chiamata ad operare;
- che il cambio di destinazione previsto dalla proposta progettuale da area “standard di interesse comune” a “zona F” e da “parcheggio” a standard “verde attrezzato e sport” (con trasferimento dello standard parcheggio nel sottosuolo) non implica “nuova” urbanizzazione ed antropizzazione di un’area di per sé già urbanizzata che semplicemente muta la destinazione per una riqualificazione e valorizzazione della stessa;
- effettuare la valutazione ambientale strategica, con previsioni di studio sostanzialmente analoghe, a quelle già realizzate in maniera dettagliata nel corso del procedimento di

Via Settimio Mobilio,52



adozione del PUC e della sua Variante Parziale rappresentano una inutile e “gravatoria” duplicazione, avendo la certezza che nessuna matrice ambientale subisce alterazioni significative;

Sulla base di quanto rilevato, valutato e considerato, nonché, sulla base di quanto disciplinato dal Regolamento regionale n. 17 del 18/12/2008 di attuazione della VAS in Regione Campania

DETERMINA

- di escludere dalla procedura di VAS per i motivi espressi in premessa la PROPOSTA DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA ED EDILIZIA DEL CONTENITORE STORICO STADIO VESTUTI”;
- di rendere pubblica la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS mediante pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Salerno.

L’Autorità Competente
ing. Luca Caselli

Via Settimio Mobilio, 52